



COMUNE DI MONASTERACE

Città metropolitana di Reggio Calabria

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del ____)

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Finalità, compiti ed ambito di applicazione

Art. 3 – Funzioni di polizia amministrativa

Art. 4 – Funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e pubblica sicurezza

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 – Principi organizzativi e determinazione risorse umane

Art. 6 – Criteri organizzativi

Art. 7 – Festa regionale della Polizia Locale

TITOLO III – ORDINAMENTO INTERNO

Art. 8 – Personale addetto al Servizio di Polizia Locale

Art. 9 – Il Sindaco

Art. 10 – Responsabile del servizio. Comandante

Art. 11 – Requisiti di accesso

Art. 12 – Personale addetto al servizio

Art. 13 – Servizi interni – Mutamento di mansioni

TITOLO IV – SIMBOLI DISTINTIVI DI GRADO

Art. 14 – Denominazione dei gradi

Art. 15 – Natura e caratteristiche dei simboli distintivi di grado

Art. 16 – Articolazione dei distintivi di grado

Art. 17 – Competenza, modalità e responsabilità nell'attribuzione di nuovi distintivi di grado

Art. 18 – Progressione nel grado

Art. 19 – Distintivi di servizio

Art. 20 – Tessere di riconoscimento

TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 21 – Disciplina

Art. 22 – Presentazione in servizio

TITOLO VI – UNIFORMI

Art. 23 – Uniformi. Tipologie e caratteristiche

Art. 24 – Uso delle uniformi

TITOLO VII – COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' REGIONALI

Art. 25 – Struttura di coordinamento

TITOLO VIII – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Art. 26 – Sistema formativo regionale per la Polizia Locale

Art. 27 – Formazione ed aggiornamento periodico

Art. 28 – Titolo di studio

Art. 29 – Periodo di prova

TITOLO IX – MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

Art. 30 – Veicoli di servizio ed attrezzature in dotazione

TITOLO X – SERVIZI ESTERNI E DI COLLEGAMENTO

Art. 31 – Servizi esterni di supporto e soccorso

Art. 32 – Servizi di collegamento e rappresentanza

TITOLO XI – DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO

Art. 33 – Disposizioni generali

Art. 34 – Tipo e numero delle armi in dotazione

Art. 35 – Assegnazione dell'arma

Art. 36 – Modalità di porto dell'armamento

Art. 37 – Doveri dell'assegnatario

Art. 38 – Addestramento

TITOLO XII – NORME FINALI

Art. 39 – Encomi ed Elogi

Art. 40 – Norme di rinvio

Art. 41 – Violazioni

Art. 42 – Entrata in vigore

ALLEGATI:

1. Allegato A al Regolamento Regionale n. 9/2022 – “Colori, contrassegni, accessori dei mezzi di trasporto e strumenti operativi da tenere a bordo dei mezzi di trasporto della Polizia Locale”

2. Allegato B al Regolamento Regionale n. 9/2022 – “Caratteristiche di ciascun capo delle divise, modalità d’uso e relativi elementi identificativi in dotazione alla Polizia Locale”

3. Allegato C al Regolamento Regionale n. 9/2022 – “Modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori della Polizia Locale e i simboli distintivi di grado per la Polizia Locale”.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale nonché i criteri organizzativi generali del servizio di Polizia Locale, le caratteristiche delle uniformi, dei veicoli, dei distintivi di grado e degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale, come previsto dalla Legge quadro 7 marzo 1986 n. 65 “Ordinamento della Polizia Municipale”, dalla Legge Regionale 7 giugno 2018 n. 15 “Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale” e dal Regolamento Regionale Calabria del 8 agosto 2022 n. 9 “Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale”.

Art. 2 - Finalità, compiti ed ambito territoriale

1. La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla legislazione statale e regionale e dai regolamenti generali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative adottate dalle autorità competenti.

2. In via ordinaria, l'ambito territoriale delle attività di Polizia Locale è quello dell'Ente comunale di appartenenza, fatti salvi i casi indicati nell'art. 10 della L.R. n. 15/2018 (Servizi esterni di supporto e soccorso).

3. In tali ultimi casi, la Polizia Locale nell'ambito delle proprie competenze ed entro i limiti dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all'art. 3 della legge n. 65/86, presta ausilio e soccorso in caso di eventi che pregiudichino la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

Art. 3 - Funzioni di polizia amministrativa

1. La Polizia Locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

Art. 4 - Funzioni di polizia giudiziaria, polizia stradale e pubblica sicurezza

1. Per quanto attiene le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza del personale di Polizia Locale si rinvia alla disciplina prevista dall'art 5 della legge quadro n. 65/86.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 5 - Principi organizzativi e determinazione risorse umane

1. Le funzioni di Polizia Locale sono esercitate secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità onde assicurare tutti i servizi in base alle funzioni di istituto.

2. Per la determinazione delle risorse umane da destinare al servizio di Polizia Locale l'ente deve tenere in

considerazione, secondo criteri di funzionalità e di economicità, il numero di abitanti (3500circa), l'estensione (circa 15 km²) e la morfologia del territorio (oltre al Capoluogo Monasterace Centro, l'ente comprende la frazione Marina e le 4 contrade Marone, Lesa, Runci e Campomarzo) i flussi giornalieri di traffico, le caratteristiche socio-economiche della comunità locale ed i flussi turistici, nonché ogni altro elemento peculiare che possa incidere sulla domanda di sicurezza urbana. In ogni caso, in base alla disposizione di cui all'art. 6 comma 2 della Legge regionale n. 15 del 7 giugno 2018, per la Polizia Municipale da almeno una unità operativa ogni 500 abitanti.

3. L'organico, determinato in base ai criteri di cui al comma precedente nonché da quanto previsto dall'art. 7, comma 2, legge 7 marzo 1986, n. 6, è formato da 7 Operatori e dal Responsabile del servizio.

4. E' posto a capo del servizio, in base alle previsioni di cui all'art. 5 del Regolamento regionale 9/2022, un dipendente dell'ente con incarico di Comandante, responsabile di servizio con funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 6 - Criteri organizzativi

1. Gli operatori di Polizia Locale vengono sottoposti periodicamente a visite mediche ed accertamenti psicofisici ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) con una frequenza utile a garantire la piena idoneità all'efficace svolgimento delle mansioni assegnate, a tutela degli operatori stessi e dell'organizzazione.

2. L'ente divulga con congruo anticipo a tutto il personale assegnato al servizio di Polizia locale, attraverso idonei strumenti di comunicazione, gli obiettivi che si intendono raggiungere, indicando i valori attesi di risultato ed i rispettivi indicatori per il loro monitoraggio.

3. L'ente dota il servizio di Polizia Locale di idonee strumentazioni, veicoli ed altri mezzi, per assicurare piena ed efficiente capacità di intervento.

Art. 7 - Festa regionale della Polizia Locale

1. E' istituita nella Regione Calabria la giornata regionale della Polizia Locale che si svolge il 20 gennaio di

ogni anno in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, protettore della Polizia Locale.

2. In occasione della giornata della Polizia Locale viene celebrata, di norma, con criterio di rotazione in un comune capoluogo di provincia, una cerimonia religiosa ed altre iniziative relative alla sicurezza ed educazione stradale ed alla legalità, nonché volte al conferimento di particolari riconoscimenti agli operatori che si siano distinti per azioni meritevoli nello svolgimento del servizio.

TITOLO III

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 8 - Personale addetto al servizio di Polizia locale

1. Il personale della Polizia locale si suddivide in responsabile del corpo o servizio, addetti al coordinamento e controllo e operatori.
2. Il personale della P.L. si suddivide nelle categorie previste dal CCNL comparto Enti Locali e non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) anche negli enti locali ove presti servizio un solo operatore.
3. Gli Operatori di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto, comprese le attività e gli interventi atti a prevenire, controllare e reprimere comportamenti ed atti contrari alla legge, ma anche ai regolamenti locali con i quali l'Ente disciplina funzioni demandate da leggi o regolamenti dello Stato. Gli Operatori devono assolvere con cura e diligenza ai doveri d'ufficio, collaborando fra loro in maniera proficua, al fine di assicurare un servizio efficace ed efficiente.
4. Insieme al senso di disciplina verso i Superiori e di cortesia verso i colleghi, gli operatori devono tenere in pubblico contegni e modi corretti al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.

Art. 9 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, sovrintende alle attività svolte dalla Polizia Locale. Impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle vigenti leggi statali, regionali e dai regolamenti.

2. Ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, della legge quadro n. 65/86, il Sindaco comunica al Prefetto i nominativi del personale che svolge servizio di Polizia locale ai fini del conferimento o della decadenza della qualità di agente di pubblica sicurezza, secondo le modalità ed i requisiti espressamente previsti dalla legge.

Art. 10 - Responsabile del Servizio. Comandante

1. Il Comandante, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge quadro n. 65/86, è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo dei sottoposti.

2. Al Comandante compete la direzione, la gestione, l'organizzazione e l'addestramento degli appartenenti alla Polizia Locale. In particolare:

- cura l'aggiornamento tecnico professionale dei sottoposti;
- dispone l'impiego tecnico-operativo del personale dipendente, assegnandolo allo svolgimento di funzioni, competenze e servizi, in base ai requisiti ed alle attitudini possedute;
- impartisce direttive e disposizioni di servizio;
- propone encomi per il personale ritenuto meritevole;
- segnala al Sindaco fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi erogati dall'ente.

Art. 11 - Requisiti di accesso

1. Per accedere alle qualifiche previste dal regolamento regionale n. 9/2022, oltre ai requisiti previsti dall'art. 5 della legge quadro n. 65/86 e della normativa vigente in materia, gli interessati devono essere in possesso:

-dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale per l'espletamento dei servizi di Polizia Municipale;

- del titolo di studio previsto dai CCNL per l'accesso alle singole qualifiche;
- della patente di guida di categoria A e B in corso di validità.

Art. 12 - Personale addetto al servizio

1. Gli addetti alle attività di Polizia Locale sono tenuti, in base alle previsioni della Legge-quadro n. 65/86, ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
2. Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla legge quadro n. 65/86 e dalla legge regionale n. 15 del 7 giugno 2018.

Art. 13 - Servizi interni – Mutamento di mansioni

1. Fatte salve, prioritariamente, le esigenze funzionali del corpo o servizio di Polizia Locale, ai servizi interni è addetto – di preferenza – personale anziano o dispensato dall'impiego operativo esterno, anche solo temporaneamente.
2. In ogni caso, ai servizi interni d'istituto e burocratici, è addetto esclusivamente personale appartenente alla Polizia Locale.
3. I dipendenti riconosciuti fisicamente inidonei in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuite alla Polizia Locale, possono essere trasferiti ed inquadrati in posti vacanti di qualifica corrispondente in altri uffici comunali, in conformità alle disposizioni che regolano l'istituto del mutamento di mansioni per inidoneità fisica. In tali casi non saranno più corrisposte le indennità di cui all'art. 10 della legge quadro n. 65/86.

TITOLO IV

SIMBOLI DISTINTIVI DI GRADO

Art. 14 - Denominazione dei gradi

1. Al fine dell'attribuzione dei gradi di cui all'art. 7 della L.R. 15/2018, nell'ambito dei corpi e servizi di Polizia

Locale sono individuate le seguenti denominazioni:

DIRIGENZA

- 1) dirigente generale;
- 2) dirigente colonnello;
- 3) dirigente tenente colonnello

Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione

- 1) sottotenente;
- 2) tenente;
- 3) capitano;
- 4) maggiore.

Area degli Istruttori

- 1) agente;
- 2) agente scelto;
- 3) agente istruttore;
- 4) assistente;
- 5) maresciallo;
- 6) maresciallo ordinario;
- 7) maresciallo capo;
- 8) luogotenente.

Art. 15 - Natura e caratteristiche dei simboli distintivi di grado

1. I simboli distintivi di grado hanno funzione simbolica e mirano a distinguere l'ordinazione dei ruoli e delle funzioni nella Polizia Locale; non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale addetto che è regolamentari vigenti in materia.

2. I segni distintivi di grado sono attribuiti in relazione al ruolo, al profilo ed alle funzioni conferite all'interno della struttura di polizia locale, sulla base dei seguenti criteri stabiliti dall'art. 7 del Regolamento regionale n. 9/2022:

- posizione economica acquisita secondo i criteri del CCNL ed anzianità di servizio;
- formazione ed aggiornamento professionale.

3. Per quanto attiene le denominazioni, le descrizioni e le immagini dei simboli distintivi di grado e relativi soggetti si rinvia a quanto analiticamente contenuto nell'Allegato "C" del Regolamento Regionale n. 9/2022, che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 16 - Articolazione dei distintivi di grado

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. 15/2018, le funzioni e le attività dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale sono svolte in base alla distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento e controllo e attività di servizio; tale articolazione rappresenta criterio univoco di classificazione del relativo distintivo di grado.

2. A parità di grado, nella stessa categoria, l'anzianità di servizio maturata a tempo pieno ed indeterminato, determina sovra ordinazione funzionale.

3. L'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dei Corpi e dei Servizi di polizia Locale sono disciplinati in relazione agli indici di densità della popolazione residente.

4. Ai Comandanti sono attribuiti distintivi di grado, bordati di rosso, che tengono conto delle funzioni svolte, dell'inquadramento giuridico e delle dimensioni dell'Ente, alla luce dei prospetti A) e B) riportati sul

Regolamento regionale n. 9/2022. L'attuazione dei gradi come di seguito riportati non determina un compenso superiore rispetto a quello in godimento in ossequio al principio di contenimento della spesa pubblica.

Prospetto A)

Ai Comandanti del Corpo/Servizio di Polizia Locale con qualifica dirigenziale sono attribuiti i seguenti gradi:

Generale	Dirigenti città Capoluogo di Regione
Colonnello	Dirigenti Città Metropolitane, Province e Capoluogo di Provincia
Tenente Colonnello	Dirigenti Enti locali dotati di dirigenza

Prospetto B)

Ai Comandanti di Corpo/Servizio di polizia Locale senza qualifica dirigenziale sono attribuiti i seguenti gradi, in relazione alle dimensioni dell'Ente Locale e la densità della popolazione residente:

Grado attribuito	Dimensione Ente Locale
Maggiore	Oltre 15.000 abitanti
Capitano	Fino a 15.000 abitanti
Tenente	Fino a 10.000 abitanti
Sottotenente	Fino a 5.000 abitanti

5. Il segno distintivo di grado attribuito al Comandante o al Responsabile Servizio di Polizia Locale non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo Corpo o Servizio, ai quali è assegnato, ove ricorrano i presupposti, quello immediatamente inferiore.

6. Alla categoria giuridica C appartengono i Luogotenenti, Marescialli, Assistenti e gli Agenti di Polizia Locale.

L'anzianità di servizio maturata a tempo pieno ed indeterminato, determina sovra ordinazione gerarchica e funzionale, a ragione della maggiore anzianità di servizio in qualità di Luogotenente, Maresciallo, Assistente e Agente di polizia Locale e/o maggiore anzianità fra pari grado nell'ambito della stessa qualifica.

Gli appartenenti alla categoria C indossano un distintivo di grado attribuito sulla base dei requisiti indicati nei prospetti E) ed F) di cui al regolamento regionale n. 9/2022, di seguito riportati:

Prospetto E)

Luogotenente	Dopo 4 anni di anzianità da Maresciallo Capo
Maresciallo capo	Dopo 4 anni di anzianità da Maresciallo Ordinario
Maresciallo ordinario	Dopo 4 anni di anzianità da Maresciallo
Maresciallo	Denominazione e distintivo iniziali. Si conseguono dopo 12 anni di servizio nella cat. C e superamento di apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con apposito provvedimento regionale

Prospetto F)

Assistente	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono dopo 12 anni di anzianità di servizio
Agente Istruttore	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono dopo 8 anni di anzianità di servizio
Agente scelto	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono dopo 5 anni di anzianità di servizio
Agente	Denominazione iniziale. Nessun dispositivo di grado

Art. 17 - Competenze, modalità e responsabilità nell'attribuzione di nuovi distintivi di grado

1. Il riconoscimento formale dei distintivi di grado per i Comandanti di Corpo o Servizio di Polizia Locale è disposto con provvedimento dell'autorità competente.
2. Compete al Comandante di Polizia Locale, nella stretta osservanza del Regolamento regionale n. 9/2022, l'attribuzione con determina dei competenti distintivi di grado per il personale in organico.
3. Al competente Ufficio di Polizia Locale della Regione sono trasmesse le segnalazioni relative alla erronea applicazione delle norme vigenti in materia e troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 4 e ss. del Regolamento regionale.

Art. 18 - Progressione nel grado

1. Fermo quanto previsto dalla L.R. n. 15/2018, dal regolamento regionale n. 9/2022 e dai precedenti articoli del presente regolamento, costituiscono condizioni per la progressione nel grado:

- non aver conseguito valutazione annuale negativa nell'ultimo biennio, secondo il sistema permanente di valutazione della performance individuale in vigore nell'Ente. Qualora il dipendente sia stato ritenuto non valutabile in dipendenza di assenza per malattia o maternità, il periodo di riferimento sarà esteso anche al biennio precedente;
- l'assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato nel precedente biennio l'applicazione di sanzioni più gravi del richiamo scritto, anche in assenza di procedimento penale.

Il mancato avanzamento nel grado per i motivi innanzi citati comporta lo slittamento nella progressione del grado di due anni.

Art. 19 - Distintivi di servizio e tessere di riconoscimento

1. Nell'ambito dei segni distintivi di cui all'art. 13 della Legge Regionale 15/2018 vanno considerati anche i distintivi di servizio. A tutto il personale della Polizia Locale è assegnato un distintivo di servizio recante il proprio numero di matricola, le cui caratteristiche sono definite nell'allegato "C", che è indossato in maniera visibile con l'uniforme di servizio.
2. Il distintivo è conservato con cura dall'operatore. L'eventuale furto o smarrimento è immediatamente denunciato al Comando di appartenenza.

Art. 20 - Tessere di riconoscimento

1. A tutto il personale della Polizia Locale è assegnata una tessera di riconoscimento, rilasciata dagli Enti di appartenenza, le cui caratteristiche sono quelle disciplinate nell'allegato "C", che vanno trasmesse alla competente struttura regionale.
2. Il personale, durante il servizio d'istituto, è tenuto ad indossare l'uniforme.
3. E' esonerato dal predetto obbligo solo il Comandante ed il personale autorizzato dallo stesso, limitatamente allo svolgimento di particolari e specifici servizi.

3. Il personale autorizzato dal Comandante a svolgere il servizio in abiti civili è tenuto ad esibire la propria tessera di riconoscimento ogni qualvolta l'intervento assuma rilevanza esterna.

4. L'esibizione della tessera di riconoscimento è obbligatoria altresì nelle ipotesi di interventi operati al di fuori delle attività di servizio, in adempimento di specifiche prescrizioni di legge.

5. Alla scadenza, il tesserino di riconoscimento viene ritirato dal comando di Polizia Locale di appartenenza per la distruzione, aggiornando il sistema regionale. Analogamente si provvede nel caso di variazioni di dati riportati sul tesserino (grado, qualifiche).

TITOLO V

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 21 - Disciplina

1. La buona organizzazione e l'efficienza del servizio si basano sul principio della disciplina, il quale impone al personale appartenente alla Polizia Locale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie funzioni ed attribuzioni, la stretta osservanza di leggi, regolamenti, direttive, ordini ricevuti nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri d'ufficio.

2. Il personale di Polizia Locale deve assolvere con cura e diligenza ai doveri d'ufficio, collaborando ed integrandosi con i colleghi al fine di garantire un servizio efficiente e funzionale.

3. Oltre al senso di disciplina nei confronti dei superiori e di cortesia verso i colleghi, il personale deve tenere costantemente in pubblico contegno e modi corretti, al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.

4. Durante il servizio, il personale di Polizia Locale deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere il rispetto e la fiducia della collettività.

5. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge e fornire il proprio nome quando richiesto.

Quando opera in abiti civili deve prima qualificarsi, esibendo il tesserino di riconoscimento.

Art. 22 - Presentazione in servizio

1. Il personale della Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi puntualmente in servizio ed in perfetto ordine nella persona, con vestiario, equipaggiamento ed armamento prescritti.
2. E' suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario ed il servizio da svolgere.

TITOLO VI

UNIFORMI

Art. 23 - Uniformi. Tipologie e caratteristiche

1. La divisa degli appartenenti ai servizi di Polizia Locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, sicurezza e visibilità degli operatori e deve essere tale da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di Polizia e delle Forze Armate dello Stato.
2. In attuazione agli artt. 12 e 13 della L.R. n. 15 del 7 giugno 2018, le divise sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e rappresentanza.
3. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori delle divise della Polizia Locale sono stabiliti nell'**Allegato "B"** del Regolamento regionale n. 9/2022, allegato al presente costituendone parte integrante e sostanziale.
4. Sull'uniforme sono apposti gli elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza nonché lo stemma della Regione Calabria.
5. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun operatore della Polizia Locale in relazione al profilo ed

alle funzioni conferite.

6. Le divise e gli altri accessori di equipaggiamento sono forniti dall'Amministrazione comunale.

Art. 24 - Uso delle uniformi

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, durante il servizio indossano l'uniforme e l'equipaggiamento prescritti e forniti dall'Amministrazione, di cui non è consentito modificare la foggia.

2. L'uso dell'uniforme e, in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti di vestiario, è limitato esclusivamente alle sole ore di servizio ed al tempo strettamente necessario per gli spostamenti da casa al posto di lavoro e viceversa.

3. La divisa ordinaria è destinata ai normali servizi di istituto interni ed esterni. La divisa di servizio è destinata ai servizi esterni individuati dal Comandante/Responsabile del Servizio.

4. La divisa di rappresentanza è destinata alle cerimonie civili e religiose individuate dall'amministrazione di appartenenza.

5. La divisa di onore ai servizi di onore e di scorta alle bandiere, labari e gonfaloni.

6. Per ciascun tipo di uniforme sono previste le varianti stagionali (estiva, primaverile, autunnale ed invernale), il cui uso è stabilito in base ai cambiamenti climatici e stagionali, su disposizione del Comandante.

7. Quando è in uniforme l'appartenente al Servizio deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore ed essere in ordine; è escluso l'uso di monili che alterino l'uniforme.

8. Sono esonerati dall'obbligo il Comandante ed il personale da questi autorizzato, limitatamente allo svolgimento di particolari servizi.

TITOLO VII

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' REGIONALI

Art. 25 - Struttura di coordinamento

1. Al fine di assicurare la collaborazione, l'uniformità formativa ed operativa e l'integrazione delle attività dei corpi e dei servizi di Polizia Locale, viene costituita, presso il competente dipartimento della Giunta regionale, una struttura di coordinamento. La struttura, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato, è composta, oltre che dall'assessore regionale con delega alla sicurezza o un suo delegato, dai comandanti pro tempore o delegati delle Polizie Locali dei capoluoghi di provincia ed integrata, secondo le esigenze operative, dai comandanti delle Polizie Locali il cui territorio è interessato alle specifiche problematiche trattate.

2. I compiti e le funzioni della struttura di coordinamento sono indicati puntualmente dall'art. 14 comma 2 della L.R. 7 giugno 2018 n. 15, cui si rinvia.

TITOLO VIII**FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE****Art. 26 - Sistema formativo regionale per la Polizia Locale**

1. La Regione, anche attraverso l'erogazione di contributi, promuove il coordinamento delle esigenze formative per la Polizia Locale provenienti dagli enti locali, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale.

2. Gli enti locali possono concorrere economicamente al funzionamento del sistema formativo, mediante assegnazione di risorse, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate.

3. Le iniziative formative di qualificazione promosse dagli enti locali ed attuate direttamente dai comandi di polizia locale costituiscono una componente del sistema di risorse che occorre alla qualificazione della professionalità del personale di polizia locale ed alla qualità dei servizi, delle prestazioni e dei comportamenti attuati sul territorio, cui la Regione contribuisce secondo criteri di sussidiarietà ed adeguatezza.

4. Le risorse per la formazione del personale addetto alla Polizia Locale sono costituite da:

- a) somme destinate annualmente dal bilancio regionale nei limiti delle risorse disponibili;
- b) somme assegnate dagli enti locali in relazione agli accordi stipulati;
- c) ulteriori entrate derivanti dalla propria attività.

Art. 27 - Formazione ed aggiornamento periodico

1. La Regione promuove la formazione di ingresso e la formazione continua del personale di Polizia Locale, anche al fine di assicurare un qualificato contributo della Polizia Locale nelle attività di sicurezza urbana.

2. La Giunta regionale stabilisce:

- a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi di ingresso,
- b) la durata ed i contenuti dei corsi formativi di preparazione ai concorsi per operatore e addetto al coordinamento e controllo, eventualmente promossi ed attivati dagli enti locali.

3. I percorsi di formazione di ingresso si articolano in formazione di base per gli operatori e formazione di accesso e qualificazione per gli addetti al coordinamento e controllo.

4. La formazione continua è rivolta al personale di Polizia Locale che abbia già assolto all'obbligo della formazione di ingresso. La formazione continua accompagna lo sviluppo professionale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.

5. I percorsi formativi per gli appartenenti ai corpi o servizi di Polizia Locale vengono svolti in base al sistema formativo regionale di cui all'art. 17 della L.R. 7 giugno 2018 n. 15.

6. le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.

7. La struttura regionale di coordinamento, costituita presso il competente dipartimento della Giunta regionale in base a quanto previsto dell'art. 14 della L.R. 7 giugno 2018 n. 15, promuove una rilevazione annuale del fabbisogno formativo regionale;

8. La struttura regionale, nei limiti del fabbisogno formativo accertato annualmente, coordina la gestione amministrativa ed economica, le risorse tecniche di direzione, progettazione, coordinamento didattico ed orientamento, nonché la gestione dei servizi informativi.

9. Nel rispetto delle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza, le attività didattiche possono essere promosse presso le sedi istituzionali della Giunta regionale o presso sedi decentrate, con la collaborazione degli enti territoriali e dei comandi di Polizia Locale, sulla base di appositi atti sottoscritti con gli enti locali.

Possono essere, altresì, attivate forme utili di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per spazi attrezzati con caratteristiche idonee per la formazione.

Art. 28 - Titoli di studio

1. I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla Legge quadro n. 65/86 sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

Art. 29 - Periodo di prova

1. Ciascun ente locale, in caso di assunzione di personale addetto ai corpi ed ai servizi di polizia Locale, durante il periodo di prova, assicura la frequenza del corso di ingresso organizzato ai sensi dell'art. 17 della L.R. 7 giugno 2018 n. 15, con una verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso, il personale può essere adibito al servizio attivo con affiancamento tecnico per almeno 3 mesi.

TITOLO IX

MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

Art. 30 -Veicoli di servizio ed attrezzature in dotazione

1. Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, i Corpi ed i Servizi di Polizia Locale, si avvalgono di autoveicoli, ciclomotori e velocipedi di servizio, nonché di ogni altro mezzo di trasporto specificatamente allestito per particolari esigenze operative. I servizi possono essere svolti con l'ausilio di unità cinofile.
2. Le attività di Polizia Locale sono svolte con l'utilizzo di veicoli i cui colori, contrassegni e dotazioni sono disciplinati con regolamento regionale n. 9/2022.
3. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione, ivi compresi i sistemi di allarme sonoro e luminoso nonché ogni ulteriore attrezzatura e dotazione tecnica, sono disciplinati nell'allegato "A" del regolamento regionale n. 9/2022, che si allega al presente costituendone parte integrante e sostanziale.
4. I mezzi devono assicurare l'espletamento dei servizi con la massima efficienza, tenendo conto delle specificità morfologiche ed urbanistiche dei territori in cui operano e garantire la totale sicurezza del personale addetto. A tal fine gli stessi possono essere dotati di apparecchi ricetrasmittenti in grado di assicurare il costante collegamento con altri mezzi e con la centrale operativa del comando.
5. E' fatto divieto a chiunque di utilizzare simboli, dotazioni ed allestimenti simili a quelli disciplinati nell'allegato "A" del regolamento regionale, tali da indurre confusione con i mezzi propri della Polizia Locale.
6. Le attrezzature e le apparecchiature installate sui veicoli e sui mezzi devono essere utilizzate solo per ragioni di servizio e sono posizionate in modo tale da garantire condizioni di stabilità durante il movimento del mezzo ed il pronto utilizzo da parte degli operatori.
7. I mezzi di servizio devono essere adoperati esclusivamente dagli appartenenti alla Polizia Locale e sono adibiti esclusivamente allo svolgimento di compiti di istituto.
8. Ogni spostamento per servizio deve essere annotato sugli appositi fogli di marcia di ciascun veicolo, con

l'indicazione del giorno, dell'orario, del servizio effettuato, dell'itinerario, della percorrenza chilometrica e di ogni altro dato necessario ai fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo a cura di chi lo ha utilizzato.

TITOLO X

SERVIZI ESTERNI E DI COLLEGAMENTO

Art. 31 - Servizi esterni di supporto e soccorso

1. La Polizia Locale, nell'ambito delle proprie competenze ed entro i limiti dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all'art. 3 della Legge quadro n. 65/86, presta ausilio e soccorso in caso di eventi che pregiudichino la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.
2. Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di Polizia Locale presso le amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza; in tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
3. Il Sindaco comunica al Prefetto territorialmente competente il numero ed il nominativo degli addetti autorizzati a prestare tali servizi e la durata presumibile degli stessi.

Art. 32 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio comunale, sono svolti di massima senza arma.
2. Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dalla propria residenza/domicilio il luogo di servizio e viceversa.

TITOLO XI

DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO

Art. 33 - Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina l'uso e le modalità dell'armamento degli appartenenti al comando di Polizia Locale ai quali sia stata conferita la qualità di P.S., nonché il tipo ed il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento, in ottemperanza del Decreto Ministeriale del 4 marzo 1987 n. 145.

Art. 34 - Tipo e numero delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione è una pistola semi-automatica il cui modello deve essere scelto tra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 16 aprile 1975, n. 110 e sm.i. Tipo corto, calibro 9 in base a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.

2. Il numero complessivo delle armi in dotazione, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o, almeno, di un'arma come dotazione di riserva. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto:

- a) n. 5 armi, equivalenti al numero di addetti in possesso della qualità di Agenti di P.S.;
- b) n. 1 arma, come dotazione di riserva.

Art. 35 - Assegnazione dell'arma

1. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa agli addetti al servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agenti di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto per un periodo determinato e soggetto a revisione annuale.

Art. 36 - Modalità di porto dell'arma

1. In servizio, l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme con caricatore pieno.

2. Nei casi in cui l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi e debba portare l'arma nonché nei casi in cui si è autorizzati a portare l'arma anche fuori dal servizio, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 145/87, questa è portata in modo non visibile.

3. Il Comandante è esonerato dall'obbligo di portare l'arma in modo visibile, anche quando indossa l'uniforme.

4. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione ancorché legittimamente detenute.

Art. 37 - Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto a cui è assegnata l'arma deve:

a. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni

in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;

b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;

c. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi da sparo;

d. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

Art. 38 - Addestramento

1. Gli addetti al servizio di Polizia Locale che rivestono la qualità di Agente di P.S. prestano servizio armato

dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

2. A tal fine i comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle regioni, possono stipulare apposte convenzioni con le sezioni di tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o in quelli limitrofi ovvero possono costituire propri poligoni. I provvedimenti e le convenzioni adottate sono comunicati al Prefetto.

TITOLO XII

NORME FINALI

Art. 39 - Encomi ed Elogi

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale che si siano distinti per azioni e condotte di eccezionale merito, di abnegazione e di coraggio, possono essere premiati, avuto riguardo all'importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:

- elogio scritto del Comandante;
- encomio semplice del Sindaco;
- encomio solenne deliberato dalla Giunta comunale.

Art. 40 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 41 - Violazioni

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo non costituiscano illeciti di altra natura, sono considerati illeciti disciplinari e come tali perseguite ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 42 - Entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni incompatibili o contrarie contenute in altri regolamenti comunali.